



# COMUNE DI MARENO DI PIAVE

## PROVINCIA DI TREVISO

c.a.p. 31010 – Piazza Municipio, 13  
c.f. 82006050262

e-mail: [info@comune.marenodipiave.tv.it](mailto:info@comune.marenodipiave.tv.it)

centralino Tel. 0438-498811  
Fax 0438-492190

**ORIGINALE INFORMATICO**

## **DECRETO N.3 DEL 08/04/2020**

**OGGETTO: Gestione delle misure di "Solidarietà Alimentare" a causa dell'emergenza coronavirus Covid-19 in attuazione dell'Ordinanza DPCM-Protezione Civile n. 658/2020: Linee Guida organizzative**

### **IL SINDACO**

#### **VISTI:**

- la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell'11 marzo 2020”;
- il Decreto Legge 16 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020;

- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 28 marzo 2020 recanti i “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020”;
- l'Ordinanza 28 marzo 2020, del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**PRESO ATTO** dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, avente ad oggetto “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza di rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”, con la quale si pongono in atto misure urgenti di solidarietà alimentare, finalizzate all'acquisto di buoni spesa per generi alimentari o prodotti di prima necessità per consentire alle persone in stato di bisogno di soddisfare le esigenze più urgenti ed essenziali;

**RILEVATO CHE** i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono volti alla gestione della situazione di emergenza e, da ultimo, ai fabbisogni dei Nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VERIFICATO CHE:**

- al Comune di Marenco di Piave è stato assegnato un contributo complessivo di € 51.383,74.=, come previsto nell'allegato A) della citata Ordinanza C.D.P.C. n. 658/2020, a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare;
- il Ministero dell'Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la spettanza di cui trattasi, collocandola nell'ambito dei “Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge”;

**DATO ATTO** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto ad adottare in via d'urgenza una variazione di bilancio per la conseguente contabilizzazione negli appositi capitoli di entrata/spesa del contributo sopra citato;

**EVIDENZIATO** che la citata Ordinanza stabilisce altresì che:

- il Comune:
  - per l'utilizzo di tali risorse è autorizzato all'acquisizione, in deroga al D.Lgs. 50/2016, di:
    - a) buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;
    - b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
  - per l'acquisto e per la distribuzione di tali beni alimentari, può avvalersi degli enti del Terzo Settore;
- per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti;
- spetta a ciascun Comune individuare la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

**CONSIDERATO CHE:**

- risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa dell'Ente, porre in essere interventi emergenziali e, pertanto, definire linee guida organizzative relative all'erogazione delle misure di “solidarietà alimentare” di cui all'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020.
- le azioni da porre in essere, relativamente ai provvedimenti sopra richiamati, risultano prioritariamente riconducibili alla competenza del Sindaco, quale Autorità locale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, le quali sono dirette ad individuare:
  - le modalità di formazione dell'elenco degli esercizi commerciali, individuandone le tipologie, sulla base di quanto previsto dall'allegato 1) al D.P.C.M. 11 marzo 2020;
  - le modalità di individuazione dei beneficiari dei buoni;
  - la determinazione dei criteri di priorità dei beneficiari;

- l'eventuale coinvolgimento del Terzo Settore;

**VISTA** la nota n. 1058 del 31.03.2020 con cui AnciVeneto ha trasmesso a tutti i Sindaci del Veneto le proprie linee guida messe a punto per uniformare l'applicazione della richiamata Ordinanza Protezione Civile n. 658/2020;

**RITENUTO** dunque di dover dar corso alle misure urgenti di *Solidarietà alimentare* di cui all'Ordinanza CDPC n. 658 del 29 marzo u.s. definendo all'uopo le seguenti linee guida organizzative cui devono conformarsi i necessari procedimenti per:

1. erogare i titoli di solidarietà alimentare, denominati "Buoni spesa", da distribuire ai nuclei familiari aventi diritto provvedendo alla progettazione grafica e stampa degli stessi nei valori più avanti indicati;
2. individuare, considerate anche le misure restrittive relative agli spostamenti, le imprese esercenti il commercio al dettaglio di generi alimentari e/o di prima necessità presenti sul territorio comunale, presso le quali possano essere utilizzati i buoni spesa finanziati dal Fondo di Solidarietà Alimentare che verranno consegnati ai beneficiari;
3. garantire ai suddetti esercizi commerciali l'iscrizione - previa presentazione di manifestazione d'interesse e stipula di apposita convenzione con questo Ente che disciplini le modalità operative per la gestione dei relativi rapporti giuridici ed economici - in un elenco ufficiale che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune;
4. individuare, attraverso l'Ufficio preposto ai Servizi Sociali, i soggetti beneficiari delle misure di aiuto alimentare tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. A tal fine dovrà essere acquisita, previa adeguata informativa a tutta la cittadinanza, apposita domanda di accesso al buono spesa. Lo stato di bisogno dovrà essere desunto dalla valutazione, a cura dei Servizi Sociali comunali, delle domande pervenute e delle informazioni in esse contenute avendo riguardo per la presenza nel nucleo familiare di minori e disabili;
5. le misure dei buoni spesa "*una tantum*" da utilizzare per effettuare acquisti presso gli esercizi commerciali individuati nell'elenco comunale di cui al precedente punto n. 2. I buoni saranno emessi con tagli di € 5,00 (cinque), € 20,00 (venti) ed € 50,00 (cinquanta).
6. il valore del buono è stabilito nella misura di € 70,00 pro capite a settimana e l'importo complessivo del contributo sarà assegnato in base al numero dei componenti del nucleo familiare richiedente e verrà corrisposto in un'unica soluzione con un valore rapportato a tre settimane;
7. il contributo base viene pertanto così quantificato:
  - € 210,00 per un nucleo composto da una sola persona;
  - € 360,00 per un nucleo composto da due persone;
  - € 450,00 per un nucleo composto da tre persone;
  - € 540,00 per un nucleo composto da quattro persone;
  - € 600,00 per un nucleo composto da cinque persone o più persone.

Per situazioni particolari e documentate il Servizio Sociale potrà proporre soluzioni diverse così come anche i nuclei familiari beneficiari di sostegni pubblici e non in carico al Servizio Sociale, potranno, sulla base dei bisogni rilevati nell'ambito della valutazione operata dagli Uffici e compatibilmente con le risorse ancora disponibili, usufruire dei buoni spesa con priorità per chi gode di un minore beneficio.

**RITENUTO** altresì, in considerazione dell'urgenza e complessità della procedura, di autorizzare la collaborazione con Enti del Terzo Settore, in stretto collegamento e coordinamento con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, in particolare per la gestione e divulgazione degli avvisi, per la raccolta delle domande e per un eventuale supporto informativo telefonico nonché per ogni altra attività inerente il servizio, raccomandando nel contempo il rispetto del divieto di assembramenti di qualsiasi genere;

#### **VISTI:**

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

➤ il vigente Regolamento Comunale per l'Ordinamento della Struttura Organizzativa;

## DECRETA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dar corso alle misure urgenti di Solidarietà alimentare di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, avente ad oggetto *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza di rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* ;
3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce Linee guida organizzative per l'erogazione del contributo statale assegnato a questo Comune a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare e in particolare per la predisposizione della necessaria modulistica - a cura del Responsabile del 3° Servizio -Demografici, Statistici, Sociali- da promuovere sul sito istituzionale dell'Ente e attraverso ogni canale di comunicazione per:
  - la formazione dell'elenco degli esercizi commerciali con sede operativa nel Comune aderenti all'iniziativa di “Solidarietà alimentare” mediante acquisizione delle dichiarazioni di adesione degli stessi tutti previamente e adeguatamente informati;
  - l'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo (*buoni spesa*) a cura dei Servizi Sociali del Comune secondo i criteri di priorità e nelle misure stabiliti in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati e approvati;
  - assegnazione del contributo spettante sulla base di apposita istruttoria dell'Ufficio Servizi Sociali e controfirmata dal competente Responsabile di Servizio senza necessità di ulteriori provvedimenti;
4. si precisa che i Buoni spesa sono esclusivamente finalizzati all'acquisto di generi alimentari e di prima necessità;
5. le risorse disponibili ammontano ad € 51.383,74.= corrispondenti al contributo assegnato a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare al Comune di Mareno di Piave, così come previsto nell'allegato A) dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 658/2020;
6. di proseguire, comunque, con l'erogazione delle forme di contribuzione ordinaria e straordinaria già in essere per i soggetti in carico ai Servizi Sociali.

## DISPONE

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del 3° Servizio e al Segretario Comunale;

Di informare dell'adozione del presente provvedimento la Giunta Comunale nella prima seduta utile, nonché tutti i Responsabili dei Servizi.

IL SINDACO  
Gianpietro Cattai  
( Firma acquisita digitalmente )